



07 MAG. 2019

Prot. n. 618/P/19/PR

Oggetto: Contributo di revisione biennio 2019/2020 – notifica –

Alle Cooperative Associate

Ai Revisori

Alle Strutture territoriali UNCI

Pregiatissimo Presidente,

ai sensi del Decreto Ministeriale del 27 Febbraio 2019, si comunica che è dovuto dalle cooperative il **contributo di revisione per il biennio 2019/2020**, a norma del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Tale contributo è legato al finanziamento della vigilanza sul mondo cooperativo e non all'effettiva esecuzione della revisione non essendo il corrispettivo di una prestazione.

L'importo del contributo è da calcolarsi con il procedimento dell'autoliquidazione sulla base di quanto disposto dall'allegato Decreto Ministeriale del 27/02/2019 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 24/04/2019 e il versamento dovrà essere effettuato, **entro e non oltre il 23 luglio 2019**, così come previsto dal citato D.M., attraverso la seguente esclusiva modalità:

- **BONIFICO BANCARIO SUL C/C**
IBAN: IT86D0200804638000300129185

indicando nel bonifico la denominazione della cooperativa, il codice fiscale, la sigla della Provincia e la causale del versamento: *contributo di revisione biennio 2019/2020*.

Il versamento non può essere effettuato con il modello F24

Si ricorda che il versamento del contributo di revisione è obbligatorio per tutte le società cooperative così come disposto dalla legislazione vigente.

L'UNCI Nazionale è a disposizione per fornire ogni utile chiarimento o informazione ai seguenti recapiti: tel. 06-63.80.822 - fax.: 06 – 63.09.69, e-mail: info@unci.eu

Al fine di semplificare l'autoliquidazione del Contributo di Revisione, si allega uno schema di calcolo dell'importo dovuto.

Cordiali saluti.



Il Presidente
ott. Prof. Pasquale Amico

All: Decreto Ministeriale del 27/02/2019
e schema di calcolo

**SCHEMA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE
CONTRIBUTO BIENNALE**

ANNO di RIFERIMENTO BILANCIO	2017	2018
CATEGORIA		
Soci		
Capitale sociale		
Valore della Produzione ¹		
Aumento per revisione annuale		
Contributo dovuto		
Maggiorazione del 10 per cento (per gli enti cooperativi edilizi) ² dovuta		

¹ Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, (art. 2425 del codice civile).

² Maggiorazione comunque dovuta alla P.A. anche da parte delle cooperative edilizie aderenti ad Associazioni Nazionali di Rappresentanza e dalle stesse vigilate (il relativo versamento deve effettuarsi a mezzo mod. F24 codice 3011).

Parametri per la determinazione del contributo biennio 2019/2020			Fasce di importo (Contributo dovuto)		
N° di Soci	Capitale Sottoscritto	Valore della produzione	Cooperative a revisione biennale*	Cooperative Sociali	Cooperative a revisione annuale**
Fino a 100	Fino a € 5.160,00	Fino a € 75.000,00	€ 280,00	€ 364,00	€ 420,00
Da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	€ 680,00	€ 884,00	€ 1.020,00
Superiore a 500	Superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	€ 1.350,00	€ 1.755,00	€ 2.025,00
		da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	€ 1.730,00	€ 2.249,00	€ 2.595,00
		superiore a € 2.000.000,00	€ 2.380,00	€ 3.094,00	€ 3.570,00

* Produzione e lavoro; Trasporto; Lavoro Agricolo; Conferimento prodotti agricoli e allevamento; Pesca; Edilizie; Consumo; Garanzia e Fidi; Altre Cooperative.

** In tali fasce di importo ricadono tutti gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 3 del decreto 15/12/2008 e del dell'art. 15 della L. 31 gennaio 1992 n.59; Enti con partecipazioni di controllo in SRL e SPA, Cooperative sociali e Cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

SCADENZA: 23.07.2019

MODALITA' DI PAGAMENTO:

BONIFICO SUL C/C bancario IBAN: IT86D0200804638000300129185

INDICARE nel bonifico la denominazione della cooperativa, il codice fiscale, la sigla della Provincia e la causale del versamento: *contributo di revisione biennio 2019/2020*.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Art. 3.

Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2018, che vietano l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2019

Il direttore generale: RIGELLO

19A02706

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2019.

Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019-2020.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle società cooperative di un contributo per le spese di revisione;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15 in materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalità di accertamenti e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2007;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di vigilanza sulle società di mutuo soccorso;

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958 del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute — ai sensi degli articoli 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 — di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2019/2020;

Decreta:

Art. 1.

Contributo delle società cooperative

1. Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



	Fasce e importo	Parametri		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore a 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

3. Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile – e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 del codice civile.

4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.

6. Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 2.

Contributo delle banche di credito cooperativo

1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

	Fasce e importo	Parametri	
		Numero soci	Totale attivo (migliaia di euro)
a)	€ 1.980,00	fino a 980	fino a 124.000
b)	€ 3.745,00	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
c)	€ 6.660,00	oltre 1680	oltre 290.000

Art. 3.

Contributo delle società di mutuo soccorso

1. Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2019-2020, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, il quale prevede il versamento del contributo con modello F24 entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Fasce	Importo (in euro)	Numero soci	Contributi mutualistici (in euro)
a	€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000
b	€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 a 500.000
c	€ 840,00	oltre 10.000	oltre 500.000

Art. 4.

Calcolo del contributo

1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2018 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2018.

Art. 5.

Limitazioni ed eccezioni

1. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2019/2020 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma - per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie, l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2019.

Art. 6.

Modalità di versamento dei contributi dovuti al Ministero dello sviluppo economico

1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all'indirizzo internet <http://cooperative.mise.gov.it>

Art. 7.

Contributi dovuti alle Associazioni nazionali di rappresentanza

1. I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.



2. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una Associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'Associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 8.

Ritardato od omesso pagamento

1. Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 9.

Termine per il versamento del contributo

1. Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione

del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

Art. 10.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

2. Il presente decreto verrà pubblicato integralmente sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa dedicata agli enti cooperativi, e della sua adozione verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. n. prev. n. 234

19A02692

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 aprile 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 588/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con

i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

